

Canone di locazione:

attuazione delle detrazioni previste dalla Finanziaria 2008

Decreto Ministero , Economia e finanze 11.02.2008, G.U. 01.03.2008

Prevista una detrazione di **300,00 euro** l'anno per il canone di locazione dell'inquilino il cui reddito complessivo sia inferiore o al massimo pari a **15.493,71 euro**.

E' questa l'importante misura prevista dal collegato alla Finanziaria 2008 - Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 per coloro che si trovano a vivere in una casa in affitto ed attuata dal Decreto congiunto tra Ministero dell'Economia e Ministero delle Politiche per la Famiglia del 31 gennaio 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 1 marzo 2008).

In caso di reddito complessivo dell'inquilino superiore a 15.493,71 euro ma comunque inferiore o uguale a 30.987,41 euro sarà comunque possibile usufruire della **detrazione** ma in **misura ridotta del 50% (150,00 euro)**.

(Altalex, 13 marzo 2008)



Guinzaglio al cane sempre obbligatorio in luogo pubblico

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 23.11.2007 n° 43390 (Cesira Cruciani)

La Suprema Corte, sezione IV penale, con sentenza del 23 novembre 2007, n. 43390 ha confermato la condanna per lesioni colpose gravi nei confronti di un uomo che, nel parco aveva lasciato il suo cane libero senza guinzaglio. Il cane correndo aveva fatto cadere rovinosamente un ragazzo provocandogli lesioni permanenti alla mano, ed il Tribunale di Roma, per questo lo aveva condannato ad un mese di reclusione, con i benefici di legge.

Il 40enne aveva cercato in ogni modo di smontare l'impianto accusatorio, sostenendo che non c'erano prove circa la dinamica dell'incidente, che il cane non era suo ma che lui lo portava soltanto a spasso. Alcuni testimoni però, non solo lo avevano visto avvicinarsi all'uomo a terra, ma avevano anche sentito che richiamava il cane e lo teneva fermo per il collare.

La Corte d'Appello nel 2003 aveva rideterminato la pena in 100 euro di multa, revocando il beneficio della sospensione, e confermando nel resto la sentenza di primo grado. Contro questa decisione il 40enne ha fatto ricorso alla Suprema Corte.

I giudici della IV sezione penale hanno dichiarato inammissibile il ricorso, motivando: "ciò che è rilevante ai fini della individuazione del soggetto penalmente responsabile non è l'accertare chi è proprietario dell'animale, bensì **chi, in quel contesto temporale, avesse condotto il cane in un luogo pubblico senza adottare le necessarie cautele ovvero, senza "tenerlo a guinzaglio"**.

E' bene ricordare che ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, **tutti i cani devono essere tenuti con solido guinzaglio di lunghezza non superiore a centimetri 80, e che tutti quelli di grossa taglia devono essere muniti di museruola.**

Un'ordinanza del 12 dicembre 2006 del Ministro della Salute, elenca altresì, le **razze canine più aggressive per le quali è d'obbligo stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.**

(Altalex, 16 gennaio 2008. Nota di Cesira Cruciani)